



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA
PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA IN APPALTI, CONCESSIONI,
FORNITURE E SERVIZI NEL SETTORE DEI
LAVORI PUBBLICI
NELLA PROVINCIA DI PARMA**

11 luglio 2016

Pag. 1/34



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

**PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA IN APPALTI, CONCESSIONI, FORNITURE E
SERVIZI NEL SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI
NELLA PROVINCIA DI PARMA**

Soggetti sottoscrittori:

- la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Parma;
- le Stazioni appaltanti della provincia di Parma;

VISTO

il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei lavori pubblici nella provincia di Parma, sottoscritto nel maggio 2011;

RITENUTO

- che tale strumento mantiene tuttora la propria validità ai fini del perseguimento del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore suindicato;
- che pertanto il suddetto Protocollo – nel frattempo giunto in scadenza – debba essere confermato in tutti suoi contenuti e, al contempo, debba essere rinnovato e integrato alla luce delle innovazioni legislative e regolamentari intervenute successivamente alla sua sottoscrizione;
- che conseguentemente sia opportuno procedere alla sottoscrizione fra pubbliche amministrazioni, enti pubblici e/o concessionari di opere e servizi



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

pubblici e Prefettura di Parma (di seguito indicati, rispettivamente, come “Stazione appaltante” e “Prefettura”, ovvero entrambe come “parti”) del presente “Protocollo di legalità”, analogo a quello sopra citato, rinnovato e integrato nei suoi contenuti sulla base delle sopraggiunte modifiche legislative e regolamentari, finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l’estensione delle cautele antimafia, nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto, all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di documentazione antimafia di cui al d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia, e s.m.i., nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell’esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al D.M. 14/03/2003;

CONSIDERATO CHE

- le organizzazioni criminali di stampo mafioso stanno progressivamente infiltrandosi nella regione Emilia-Romagna e nella provincia di Parma, come rivelato anche dall’Operazione “*Aemilia*” del gennaio e del luglio 2015, dimostrando la capacità di ramificare la propria presenza anche in territori in passato tradizionalmente estranei al proprio ambito di operatività;
- ciò richiede un monitoraggio assiduo sul territorio e interventi preventivi preordinati a impedire eventuali ulteriori propagazioni del fenomeno mafioso;
- il settore dei lavori pubblici è da tempo all’attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni a esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- il settore degli appalti pubblici risulta essere quello più appetibile per la criminalità organizzata, sia perché offre la possibilità di strutturare forme di convivenza pacifica e proficua fra soggetti appartenenti ad organizzazioni delittuose originarie di diverse aree geografiche, sia perché consente alla



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

criminalità organizzata di insinuarsi, con svariati artifici, nel tessuto societario di aziende sane;

- in tale contesto è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelle legate al ciclo degli inerti e altri settori collaterali;
- proprio i contratti a valle dell'aggiudicazione di opere di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, a meno che non assumano la forma del subappalto ed assimilati di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Codice dei contratti pubblici"), sono sottratti al sistema delle verifiche antimafia;
- in data 10 maggio 2010 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Interno e dalla Confindustria un protocollo di legalità, successivamente rinnovato in data 19 giugno 2012 e integrato con Atto aggiuntivo in data 22 gennaio 2014, volto ad incrementare i meccanismi di contrasto alla criminalità organizzata;
- il 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha emanato la Direttiva ai Prefetti recante "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali" nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti a estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo in tema di antimafia;
- per contrastare il citato fenomeno criminale, sono istituiti presso le Prefetture appositi "Gruppi Interforze", costituiti con D.M. 14 marzo 2003, quali organi di supporto del Prefetto per l'esercizio del potere di accesso di cui all'art. 84, comma 4, lett. d) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali e per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

- l'art. 84, comma 4, lett. d) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 disciplina i poteri di accesso e accertamento da parte del Prefetto presso i cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei suddetti Gruppi Interforze, ai fini dell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il d.l. 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e s.m.i.;

VISTO il decreto interministeriale 14 marzo 2003, istitutivo del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, istitutivo dei Gruppi Provinciali Interforze;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, c.d. Codice degli appalti;

VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTA la legge della Regione Emilia-Romagna 26 novembre 2010, n. 11;

VISTO il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia e s.m.i.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il d.P.C.M. del 18 aprile 2013, che regola l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cosiddette "white list"), previsti dai commi da 52 a 56 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTI gli artt. 29 e 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*";

VISTO il d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153 recante "*Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice*



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

VISTO il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 *“Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;*

VISTO l’art. 11 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante *“Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali”;*

VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 121 recante *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia”;*

VISTE le circolari ministeriali in materia e, in particolare:

- la circolare n. 15006/15 in data 18 luglio 2014, avente a oggetto *“Protocollo d’intesa fra Ministero dell’Interno e Autorità Nazionale Anticorruzione – Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativo fra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”;*
- la circolare n. 15006/2 in data 29 gennaio 2015, concernente *“Linee Guida per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia di cui all’art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;* recante le seconde Linee Guida emanate dall’ANAC e dal Ministero dell’Interno;
- la circolare n. 15006/2 in data 18 febbraio 2015, concernente *“Art. 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Obbligatorietà dell’iscrizione nelle white list”;*
- la circolare n. 11001/119/12(5) in data 11 settembre 2015 concernente *“D.L. 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del*



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Art. 11-bis”;

- la circolare n. n. 11001/119/20(8) in data 23 marzo 2016 avente a oggetto “Cessazione del regime transitorio per l'affidamento dei contratti relativi alle attività sensibili, previsto dall'art. 29 comma 2 del decreto legge n. 90/2014.”;

VISTA la nota n. 11001/119/8/5(1) in data 23 giugno 2016 con cui il Ministero dell'Interno ha comunicato il proprio nulla osta alla sottoscrizione del presente Protocollo;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 FINALITÀ

1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, concessioni, servizi e forniture mira a incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione delle opere.
2. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della L. 15 luglio 2009, n. 94.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Art. 2
CONTROLLI ANTIMAFIA

1. La Stazione Appaltante s'impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000.
2. L'informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal valore, relativamente alle seguenti attività considerate "sensibili", individuate dal comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, con cui sono state definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento presso ciascuna Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list"), istituito dal comma 52 del suddetto art. 1 della legge 190/2012:
 - a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
3. L'informazione antimafia dovrà inoltre essere acquisita per le seguenti tipologie di attività ritenute sensibili ai fini del presente Protocollo:
 - a. fornitura e trasporto di acqua;



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

- b. servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggio del personale;
 - c. somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
3. A termini del comma 1 dell'art. 29 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha sostituito il sopra citato comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ha aggiunto allo stesso articolo il comma 52 bis, per le attività "sensibili" di cui al precedente comma 2 l'iscrizione dell'impresa nella white list provinciale tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.
4. Pertanto, sulle stazioni appaltanti grava l'obbligo di acquisire solo attraverso la consultazione delle white list la documentazione antimafia nei casi in cui l'attività contrattuale afferisca ai settori cc.dd. sensibili, come sopra identificati.
5. Si prende atto che, con l'attivazione, dal 7 gennaio 2016, della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia regolamentata dal d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, l'iscrizione nelle white list avviene a seguito della preventiva consultazione della suddetta Banca Dati, come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. 18 aprile 2013.

Art. 3

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMATIVE ANTIMAFIA

1. Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dei lavori, la stazione appaltante acquisirà tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contraenti. A tal fine si tiene conto dell'ampliamento dei soggetti da sottoporre alla verifica



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

antimafia previsto dagli artt. 84 e 91, comma 4, del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia) e s.m.i..

2. Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, i dati suddetti dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159.
3. A tal proposito, si prende atto che, a far data dal 7 gennaio 2016, la documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia è acquisita esclusivamente attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia regolamentata dal d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, e che solo in caso di esito non immediatamente liberatorio di tale consultazione si procederà all'acquisizione dell'informazione antimafia secondo le procedure di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159.
4. Riguardo ai termini per il rilascio dell'informazione antimafia e alla disciplina dei casi d'urgenza si rinvia a quanto previsto dall'art. 92 del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159, ivi compresa la clausola risolutiva in caso di informazione interdittiva intervenuta successivamente alla stipula del contratto.
5. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la stazione appaltante, previa consultazione della suddetta Banca dati, inoltrerà l'eventuale richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura – U.T.G. di Parma e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159, che le stesse vengono acquisite in attuazione del presente Protocollo.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Art. 4

CLAUSOLE

1. Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Stazione appaltante prevede nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
 - che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
 - l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art. 4 del d.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella white list;
 - l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159, richiamato dal comma 3 dell'art. 3 del presente Protocollo;
 - la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list, per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata al comma 3 dell'art. 2 del presente Protocollo.
2. La Stazione appaltante s'impegna a inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante medesima i dati relativi alle società e alle imprese



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione delle sanzioni previste nel successivo articolo 12. A tal fine verrà sottoposta alla firma dell'impresa interessata apposita dichiarazione di accettazione, in particolare, di tutte le disposizioni del presente protocollo, come da clausole in **allegato 1**.

3. La stazione appaltante s'impegna altresì a prevedere l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato di tutte le clausole riportate nell'**allegato 1** che forma parte integrante del presente Protocollo, e ad acquisire dal soggetto aggiudicatario la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui allo stesso **allegato 1**.

ART. 5

PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE

1. La Stazione appaltante s'impegna ad acquisire l'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.
2. A tal fine la Stazione appaltante curerà l'inserimento di apposite clausole risolutive espresse, come in **allegato 1**, all'interno dei contratti o subcontratti.
3. La Stazione appaltante s'impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle imprese e che la violazione degli obblighi di cui al predetto comma 1 sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c. La Stazione appaltante valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

4. La Stazione appaltante s'impegna altresì a prevedere nei contratti stipulati (e/o eventualmente nel capitolato speciale d'appalto) per la realizzazione delle opere quanto segue:
- l'obbligo per tutti gli operatori e imprese della filiera dell'appaltatore di assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
 - l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quella di cui al precedente comma 1;
 - l'obbligo per l'appaltatore di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali il Ministero dell'Interno fornisca informazioni antimafia rilevanti ai sensi dell'art. 84, comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
 - l'obbligo per l'appaltatore di procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

5. La Stazione appaltante s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, nonché nel caso di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze.
6. L'assolvimento di detto impegno non esime dalla presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria.
7. La Stazione appaltante s'impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
8. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e in particolare di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38, aggiunta dall'art. 2, comma 19, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

ART. 6

NORME ANTICORRUZIONE. ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DI INTERFERENZE ILLECITE E ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. In ottemperanza a quanto previsto nelle prime Linee Guida allegate al Protocollo d'intesa fra Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno del 15



Prefettura di Parma

Ufficio territoriale del Governo

luglio 2014, in occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di opere, servizi o forniture, nonché di tutte le attività di cui all'art. 2, comma 2, del presente protocollo, la Stazione appaltante si impegna:

- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni, come in **allegato 2**:
 - a) Dichiarazione n. 1: *“Il contraente appaltatore s’impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.*
 - b) Dichiarazione n. 2: *“La Stazione appaltante s’impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.*
- 2. nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di all’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tenendo conto delle



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

indicazioni di cui alle seconde Linee Guida redatte da Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015.

ART. 7

**VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI**

1. La Stazione appaltante verificherà, anche ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché di pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'appaltatore e delle eventuali imprese subappaltatrici.
2. Il pagamento del corrispettivo all'appaltatore ovvero subappaltatore sarà in ogni caso subordinato alla previa acquisizione del certificato DURC (documento unico di regolarità contributiva) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio.

ART. 8

SICUREZZA SUL LAVORO

1. La Stazione appaltante s'impegnerà affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e l'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà – pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza – che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art.5 della legge 136/2010, richiamando nei documenti di gara l'obbligo all'osservanza rigorosa della



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale e specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

ART. 9

MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture e per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, ma anche altri gravi reati (es. corruzione), la Stazione appaltante è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari" come modificato dal D.L. 187/2010, conv. nella L. 217/2010. Essa, pertanto, è tenuta a inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'impresa contraente di effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, come da clausola in **allegato 1**.
2. In ottemperanza alle norme vigenti che regolano la tracciabilità dei flussi finanziari, e in particolare ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.l n. 187/2010, conv. nella L. n. 217 del 17.12.2010, l'appaltatore è tenuto ad inserire nei contratti di subappalto, subaffidamenti o forniture nonché nelle relative transazioni finanziarie il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativi all'appalto.
3. La Stazione appaltante provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti di analoga clausola.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

ART. 10

**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
E COSTITUZIONE BANCA DATI**

1. Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui all'art. 86, comma 3, del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre alla verifica antimafia.
2. La mancata osservanza di tale obbligo potrà comportare l'applicazione della sanzione di cui al comma 1 dell'articolo 12.
3. La Stazione appaltante manterrà una banca dati delle imprese aggiudicatarie di contratti di appalto e concessione per un importo pari o superiore a € 250.000,00 e delle imprese sub-appaltatrici o comunque esecutrici di opere o lavori di importo pari o superiore a € 50.000,00, ovvero per i servizi e forniture di cui all'art. 2, indipendentemente dall'importo, con l'indicazione degli organi sociali e di amministrazione, nonché dei titolari delle imprese individuali, comunicando tempestivamente alla Prefettura ogni intervenuta variazione.
4. Oltre alle informazioni e comunicazioni antimafia, la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al presente Protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

ART. 11

**INFORMAZIONI DEL PREFETTO EX ART. 1, SEPTIES,
D.L. 6 SETTEMBRE 1982 N. 629,
CONVERTITO DALLA LEGGE 12 OTTOBRE 1982, N. 726**

1. Le parti prendono atto che, in virtù della mancata abrogazione, da parte del Codice antimafia, dell'art. 1, septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, permane il potere del Prefetto di comunicare alla Stazione appaltante notizie circa eventuali situazioni suscettibili di rilievo ai fini del mantenimento dei requisiti morali richiesti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni o altri analoghi provvedimenti di natura ampliativa.
2. In relazione a quanto sopra, con particolare riguardo alla documentazione antimafia, la Stazione appaltante si impegna a prevedere nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato una specifica clausola che, in analogia con quanto si verificava per effetto della c.d. "informazione atipica" prevista dalla precedente normativa antimafia, consente alla Stazione appaltante medesima di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere dalla procedura e da ogni subcontratto l'impresa cui le notizie di cui al primo comma si riferiscono, con conseguente risoluzione dei contratti in corso.

ART. 12

SANZIONI

1. La Stazione appaltante, nel caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie di cui ai precedenti articoli 4, comma 2, e 9, comma 1, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una sanzione pecuniaria pari al 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

2. In caso d'inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 4, del presente Protocollo la Stazione appaltante applicherà immediatamente al primo SAL successivo una sanzione, pari al 10% del valore del contratto o sub-contratto. Tale sanzione sarà ricompresa tra le inadempienze contrattuali da applicare in ragione del 10% dell'importo del contratto.
3. Le penali di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo saranno affidate in custodia alla Stazione appaltante, che le verserà su apposito conto corrente fruttifero e utilizzate nei limiti dei costi sostenuti direttamente o indirettamente per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura. Analoga sanzione pecuniaria, oltre al maggior danno, sarà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.
4. Qualora siano riscontrate violazioni di quanto previsto al precedente art. 7 la Stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.
5. In caso di violazione di quanto previsto al precedente art. 9, commi 1, 2 e 3, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e all'applicazione di una penale come da relativa clausola in **allegato 1**.
6. In nessun caso la risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al sub-appalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà previste nell'art. 5 del presente Protocollo, comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della Stazione appaltante, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

ART. 13

EFFICACIA GIURIDICA DEL PROTOCOLLO E DURATA

1. Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle norme del presente Protocollo, ivi comprese le clausole, la Stazione appaltante ne curerà l'inserimento nei bandi di gara.
2. Il presente Protocollo, aperto alla sottoscrizione di eventuali altri soggetti portatori di un qualificato interesse, ha la durata di due anni decorrenti dalla data della sottoscrizione e s'intende tacitamente rinnovato per lo stesso periodo di tempo, salva diversa manifestazione di volontà delle parti.

Parma, 11 luglio 2016

VMP/vmp